



## LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Si ritiene opportuno, a seguito di alcune recenti modifiche normative e della necessità di operare una giusta armonizzazione tra la richiesta di snellire le procedure e la doverosa esigenza di garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità delle persone, fornire alcune indicazioni rispetto alle modalità di svolgimento e di autorizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici.

Tali indicazioni risultano opportune anche alla luce della nuova tipologia di offerta oggi proposta dai pubblici esercizi che ha visto ridurre drasticamente negli ultimi anni il numero delle vere e proprie sale da ballo/discoteche (progettate e autorizzate per tale attività) e, contestualmente, aumentare il numero dei pubblici esercizi di somministrazione che abbinano, in modo più o meno frequente, un'attività, più o meno secondaria e/o prevalente, di spettacolo/trattenimento (music bar - disco pub – ecc.) non progettati per tale attività.

In questo contesto risulta anche necessario garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni su tutto il territorio provinciale fornendo indicazioni chiare sia a favore dei titolari dei pubblici esercizi e sia a favore delle Forze dell'Ordine preposte ai controlli ed alla redazione degli atti conseguenti; necessità non più differibile alla luce della complessità del quadro normativo oggi vigente che vede il sovrapporsi, non sempre agevole, di istituti giuridici diversi.

Un primo intervento normativo finalizzato a semplificare le procedure si trova nella L.P. 14 luglio 2000 n. 9 dove, all'art. 13 (Attività non soggette ad autorizzazione), viene disposto che le autorizzazioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 (articoli che disciplinano gli esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande), comprendono l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

L'art. 12 del Regolamento di esecuzione di detta legge provinciale specifica ulteriormente la possibilità di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo e di trasmettere eventi sportivi e vari anche su reti decodificate in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni.

Tali disposizioni provinciali, in linea peraltro con le circolari ministeriali che disciplinavano dette fattispecie, sono state oggetto di una circolare interpretativa diramata in data 1 giugno 2010 a tutti i soggetti e a tutte le Autorità interessate e pubblicata sul sito web del Servizio Polizia Amministrativa provinciale; detta circolare, vista la diversificata applicazione della normativa a livello provinciale, cercava sostanzialmente di specificare e chiarire meglio le ipotesi in cui poteva trovare applicazione il citato art 13; nello specifico:

- *doveva trattarsi di trattenimenti musicali di piccola portata (o di trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate);*
- *non doveva in alcun caso trattarsi di trattenimenti danzanti;*

- il locale non doveva essere in alcun modo trasformato o attrezzato per accogliere spettacoli;
- il pubblico doveva accedere nelle sale normalmente per le consumazioni;
- non doveva essere previsto un biglietto d'ingresso;
- non doveva essere previsto un aumento del prezzo delle consumazioni;
- la capienza delle sale non doveva essere superiore alle 100 persone in base alla superficie di somministrazione;
- l'afflusso delle persone non doveva essere superiore alle 100 persone.

Un secondo intervento normativo meritevole di menzione risulta essere il D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013 n. 112, con il quale sono stati modificati/integrati gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedendo che: "per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (che definiremo per comodità S.C.I.A. 200 e che si applica a tutte le forme di spettacolo/trattenimento, ballo compreso).

Tale istituto trova poi la relativa sponda, in termini di accertamento delle necessarie condizioni di sicurezza, nella disposizione, introdotta nell'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. secondo cui per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere e le verifiche della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (in sigla C.P.V.) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

Un terzo importante intervento legislativo risulta poi essere il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, con il quale, a seguito dell'emergenza pandemica, si è voluto snellire ulteriormente le procedure prevedendo (seppure per un periodo limitato) la S.C.I.A. per tutti gli spettacoli dal vivo con orario di cessazione entro le ore 23 (che definiremo S.C.I.A. 1000 e che non si applica però all'attività di ballo); a tale S.C.I.A. doveva essere allegata, ai fini della sicurezza, la connessa relazione a firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

Un quarto intervento legislativo risulta essere il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14, che ha disposto, con l'art. 7, comma 7-sexies, lett. a) e b), la proroga della validità fino al 31 dicembre 2023 della sopracitata S.C.I.A. 1000 estendendone però l'applicazione alle proiezioni cinematografiche (peraltro escluse da tempo, così come le manifestazioni teatrali, dalla necessità della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.) e ampliando l'orario dalle ore 8:00 fino alle ore 1:00 del giorno successivo (cosa che ne ha incentivato ovviamente l'utilizzo).

Un quinto intervento legislativo risulta infine essere il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18, che ha disposto, con l'art. 7 comma 5, la proroga fino al 31 dicembre 2024 della sopracitata S.C.I.A. 1000 ampliandone però l'applicabilità alle manifestazioni fino a 2000 partecipanti (da ora in poi sarà chiamata S.C.I.A. 2000).

Si riporta integralmente, per chiarezza e per importanza, l'articolo che disciplina tale fattispecie:

*"1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti*

e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

Risulta pertanto necessario, anche alla luce delle diverse interpretazioni fornite da altre Pubbliche Amministrazioni, chiarire come e quando tali istituti possano essere utilizzati.

Per quanto attiene le attività di trattenimento svolte in modo accessorio nei pubblici esercizi di somministrazione così come disciplinate dal citato articolo 13 della legge provinciale 9/2000, si evidenzia che lo stesso Ministero dell'Interno ha affermato l'orientamento per cui detti trattenimenti sono considerati esenti dalla disciplina di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S. e dai controlli delle C.P.V. qualora organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi e senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.

Ove invece siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accogliimento prolungato dei clienti (ad esempio: con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del T.U.L.P.S. e quelle, connesse, del suo Regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria, ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

In ragione di tale quadro normativo, delle sopracitate modificate abitudini dell'utenza, di una valutazione sostanziale delle problematiche di sicurezza e delle richieste da parte degli esercenti (che sono seguite al periodo interessato dal Covid-19) di utilizzare in modo sempre maggiore spazi

esterni per l'attività di somministrazione, ma anche per piccoli spettacoli/trattenimenti accessori a questa, si ritiene opportuno modificare l'interpretazione a suo tempo fornita con la sopracitata circolare del 1 giugno 2010 facendo rientrare, da un lato, nelle fattispecie soggette a licenza/S.C.I.A. anche i cosiddetti dj-set (dove, con la presenza del dj e, spesso, di apposite luci stroboscopiche o simili, si realizza una sostanziale trasformazione dei locali del pubblico esercizio in locali di pubblico spettacolo/trattenimento con induzione delle persone a ballare, cosa, come si è visto, non ammessa dalla specifica disposizione di legge), ma estendendo dall'altra l'applicazione della normativa di cui al sopracitato art 13 della L.P. 9/2000 (fino ad ora ritenuta applicabile solo ai locali interni dei pubblici esercizi) anche agli spazi esterni di pertinenza dei locali, a condizione però che vengano rispettate non solo le già note condizioni che consentivano di esentare dalle licenze ex articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S., ma anche alcune specifiche ulteriori prescrizioni rispetto alla localizzazione, agli apprestamenti e al controllo da parte dell'esercente.

**In un'ottica di semplificazione, a differenza del passato, sarà pertanto possibile effettuare in modo occasionale e accessorio all'attività di somministrazione e senza necessità di alcuna istanza e di alcuna S.C.I.A., piccoli trattenimenti senza ballo non solo nei locali interni dei pubblici esercizi, ma anche negli spazi esterni di pertinenza degli stessi (plateatici o dehor - anche su spazi privati di proprietà o in uso all'esercizio - o occupazioni di suolo pubblico regolarmente concessi), nel rispetto delle seguenti indicazioni:**

- *deve trattarsi di trattenimenti musicali di piccola portata (o di trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate), quali piccoli concertini, piccole esibizioni canore o karaoke;*
- *sono esclusi i dj-set, per i quali rimane necessario presentare apposita domanda di autorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessaria documentazione;*
- *non deve in alcun caso trattarsi di trattenimenti danzanti per i quali rimane necessario presentare apposita domanda di autorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessaria documentazione;*
- *non si deve operare in alcun modo una trasformazione del locale o del plateatico in locale/spazio di spettacolo/trattenimento;*
- *il locale o il plateatico non dovranno essere in alcun modo attrezzati per accogliere spettacoli; a tal fine non si deve modificare l'infrastrutturazione dei locali, non si devono spostare i tavoli per creare un area dedicata al ballo e non possono essere installati impianti, palchi, strutture o simili (fatta eccezione per una piccola pedana per i musicisti), luci stroboscopiche, sistemi luce o altri effetti tipici delle attività di spettacolo anche con la funzione di attirare pubblico;*
- *il locale dove vengono effettuati gli spettacoli ed i trattenimenti (fatte salve le fattispecie dove risulti la presenza di sole persone sedute ai tavoli per il consumo di alimenti e bevande) deve trovarsi a livello del terreno / della strada o, in caso contrario, deve comunque essere dotato di adeguate uscite fruibili e sgombre da arredi o altri ostacoli;*
- *il pubblico deve accedere all'esercizio e/o al plateatico normalmente per le consumazioni;*
- *non deve essere previsto un biglietto d'ingresso o un aumento del prezzo delle consumazioni;*
- *gli spettacoli non devono essere oggetto di specifica pubblicità tale da rendere evidente la prevalenza dell'attività di spettacolo rispetto a quella di somministrazione;*
- *l'afflusso non deve essere superiore alle 100 persone complessive all'interno (anche se il locale è strutturato su più sale ed anche per autolimitazione da parte del gestore) o all'esterno (plateatici o aree comunque in proprietà / disponibilità dell'esercente);*
- *la capienza non deve essere superiore al parametro di 0,7 persone per metro quadrato rispetto alla superficie fruibile dal pubblico del locale dove vengono effettuati i concertini (banco bar escluso);*

- *l'esercente deve garantire il costante controllo dell'evento e delle prescrizioni riportate in precedenza ed in caso di criticità legate alle condizioni atmosferiche o all'afflusso di persone (consistenti anche in assembramenti negli spazi limitrofi al plateatico, ma correlati al concertino, tali da provocare problemi di sicurezza o di disturbo o comunque di modifica dei presupposti che consentono l'effettuazione di piccoli concertini in assenza di S.C.I.A. / autorizzazione), oppure a seguito di specifica richiesta degli organi di vigilanza, deve sospendere immediatamente l'attività;*
- *l'attività sonora è comunque subordinata al possesso delle prescritte autorizzazioni per le immissioni rumorose (cd. deroga rumore) previste dalla L. 447/95 e dai regolamenti comunali in materia di urbanistica e di polizia urbana, nonché alle relative prescrizioni;*
- *il plateatico deve essere collocato in uno spazio nella disponibilità dell'esercizio, dimostrabile con documentazione da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.*

Solo ed esclusivamente in presenza di questi presupposti il gestore potrà organizzare piccoli spettacoli/trattenimenti musicali, anche dal vivo, ai sensi del citato art. 13 della L.P. 9/2000, senza necessità di ottenere preventivamente le licenze di cui agli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S. o di presentare le S.C.I.A. di cui alla sopracitata normativa.

Qualora risulti facilmente prevedibile (anche in base al nome dell'artista o alla tipologia dell'evento) che possano essere superati i limiti indicati nelle prescrizioni sopracitate, l'esercente interessato a svolgere spettacoli o trattenimenti con caratteristiche a questo punto rilevanti per la sicurezza, dovrà presentare la domanda di agibilità e di autorizzazione ex articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S., ovvero, alternativamente, in base alle condizioni di svolgimento, la S.C.I.A. 200 o la S.C.I.A. 2000; tali documenti dovranno chiaramente essere corredati dagli allegati previsti per le singole tipologie di atto in relazione ai requisiti di sicurezza dettati in primis dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), dal Codice di prevenzione incendi come recentemente integrato con la normativa verticale sui locali di pubblico spettacolo, dalle normative di settore e dalle circolari ministeriali in materia di safety e security relative alle manifestazioni pubbliche.

In casi particolari o dubbi in merito ai sopracitati criteri può sempre essere richiesto il parere del Servizio Polizia amministrativa provinciale e/o della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.P.V.).

**Con particolare riferimento agli eventi sottoposti a S.C.I.A. 200**, nel caso di manifestazioni totalmente all'aperto (indipendentemente dalla correlazione con pubblici esercizi), a livello del terreno o su terrapieno, in luoghi non confinati (ad esempio privi di barriere od ostacoli che possano compromettere la sicurezza), lontano da potenziali fonti di pericolo ed in assenza di strutture, infrastrutture ed impianti (a parte quello acustico se di piccola portata – comunque installato in area non accessibile al pubblico) la dichiarazione del tecnico abilitato potrà essere sostituita da una semplice dichiarazione dell'organizzatore dell'evento attestante la sussistenza delle sopracitate condizioni (nuovo Modello BIANCO, come da modulistica scaricabile dal sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale). Detto modello non è utilizzabile per l'attività di ballo e di dj-set e per gli eventi non su terrapieno e/o con l'allestimento di impianti e strutture per i quali risulta necessaria la relazione a firma di tecnico abilitato (a tal fine sono resi disponibili su detto sito i modelli VERDE, GIALLO e ROSSO).

Risulta evidente che detta S.C.I.A. 200 è utilizzabile solo per gli eventi con la partecipazione di un numero massimo di 200 persone e che, se risulti facilmente prevedibile (anche in base al nome dell'artista o alla tipologia dell'evento) che la partecipazione possa essere maggiore dovrà essere presentata domanda di autorizzazione o, se ne sussistono i presupposti, la S.C.I.A. 2000.

Anche in questi casi l'esercente deve comunque garantire il costante controllo dell'evento e delle prescrizioni dichiarate ed in caso di criticità legate alle condizioni atmosferiche o all'afflusso di persone (consistenti anche in assembramenti negli spazi limitrofi al plateatico, ma correlati all'evento, tali da provocare problemi di sicurezza o di disturbo), oppure a seguito di specifica richiesta degli Organi di vigilanza, deve sospendere immediatamente l'attività.

**Ovviamente le indicazioni sopra riportate, come già precisato, riguardano le disposizioni autorizzatorie di cui al T.U.L.P.S. e non modificano in alcun modo l'obbligo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, di occupazione del suolo pubblico (di competenza comunale), di diritti d'autore e della normativa prevista dai regolamenti comunali in materia di urbanistica e Polizia locale.**

Rispetto alle attività musicali di accompagnamento alla somministrazione è infatti necessario ricordare che la L. 447/1995 e le norme di attuazione in materia di inquinamento acustico, declinate anche a livello provinciale e comunale, pongono in capo agli esercenti l'obbligo di ottenere l'eventuale autorizzazione in deroga (cd. deroga rumore), nei casi in cui vengano utilizzati strumenti ed impianti idonei a superare i limiti di immissione acustica.

In questo contesto, si ricorda che la semplice musica di sottofondo diffusa tramite impianti di moderata potenza (radio o tv), purché la stessa consenta la normale conversazione tra gli astanti, non necessita di autorizzazioni per attività di trattenimento o spettacolo, ma in base agli eventuali regolamenti comunali può invece trovare limitazioni rispetto alle modalità di diffusione (es. solo in spazi interni), oppure di orario o ancora dover rispettare altre specifiche prescrizioni.

Si ritiene opportuno evidenziare che le citate S.C.I.A. 200 e 2000 non potranno comunque essere utilizzate per attività di tipo permanente (per le quali dovrà essere presentata formale domanda di autorizzazione e rimane necessario l'intervento della C.P.V.), ma solo, nei limiti di orario rispettivamente previsti, per specifici eventi di tipo occasionale (anche se detti eventi vengono programmati in più giorni consecutivi, come ad esempio tutto il fine settimana).

Si ritiene anche opportuno evidenziare che in presenza di un numero di persone superiore a 200, l'organizzatore dovrà predisporre un adeguato Piano di gestione dell'emergenza in conformità con le prescrizioni e con le direttive previste nella circolare Piantedosi del 18 luglio 2018 (si evidenzia che sul sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale è stato pubblicato uno schema contenente gli elementi sostanziali di detto piano).

Tale Piano dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione da presentare al Servizio Polizia amministrativa provinciale ex articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (ai fini del conseguente esame da parte della C.P.V.), ma non dovrà invece essere allegato, in quanto non previsto dalla specifica normativa, nel caso di utilizzo della S.C.I.A. 2000 (dove non è richiesto l'intervento della C.P.V.).

Per eventi di particolare impatto e di particolare rilevanza, si suggerisce di concordare preventivamente tale piano con le Autorità locali.

Anche con riferimento a tale tematica il Servizio Polizia amministrativa provinciale e la Commissione (C.P.V.) restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

**Per quanto riguarda poi l'attività di vigilanza e controllo si specificano le seguenti indicazioni.**

In riferimento alle diverse tipologie di manifestazioni, gli Organi di vigilanza provvederanno a verificare il rispetto delle autorizzazioni necessarie e delle relative prescrizioni di esercizio e, in

caso di accertate irregolarità, ad applicare il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 666 e 681 c.p. o, nei casi meno rilevanti, dalle disposizioni di legge in materia acustica o dagli eventuali regolamenti comunali che disciplinano gli orari, le modalità e le condizioni di esercizio delle attività sonore o di somministrazione.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 666 c.p. si ricorda che la verbalizzazione della sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549 (non pagabile in misura ridotta ed il cui facsimile può essere scaricato dal sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale) da parte degli Organi di vigilanza, deve essere adottata a fronte della mancanza di titolo autorizzatorio (S.C.I.A. o autorizzazione) per attività configurabili come spettacolo o trattenimento e non nei sopraccitati casi previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 9/2000.

In questo senso la semplice musica di sottofondo o la presenza di piccoli trattenimenti che non prevedono alcun adempimento formale, come indicato in precedenza, non saranno in linea di massima sanzionabili ai sensi dell'art. 666 c.p., ma eventualmente, se del caso, solo per il mancato rispetto delle disposizioni in materia acustica, delle previsioni dei regolamenti comunali o per altre irregolarità formali (es. mancanza di occupazione di suolo pubblico).

Rimane ovviamente ferma la piena autonomia e la piena competenza degli Organi di vigilanza sulla base di quanto accertato nelle specifiche fattispecie.

Si ricorda che l'articolo 666 del cp, prevede, in aggiunta alla citata sanzione pecuniaria, anche l'adozione di un provvedimento di cessazione dell'attività abusiva (che verrà adottato con specifico ed apposito atto del Servizio Polizia amministrativa provinciale) e, in casi specifici, anche l'adozione di un provvedimento di chiusura del locale per un periodo non superiore a 7 giorni.

L'ipotesi di reato perseguita dall'art. 681 c.p., che può essere applicata congiuntamente alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 666 c.p., sarà invece segnalata all'Autorità Giudiziaria nei soli casi in cui vengano accertate potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni/condizioni di sicurezza.

Detta ipotesi di reato si configura non solo in caso di assenza di licenza di agibilità ex art 80 T.U.L.P.S. (ove necessaria), ma anche in caso di inadempimenti o violazioni rispetto alle condizioni imposte nella citata licenza o qualora non vengano rispettate le misure a tutela dell'incolumità attestate da tecnico abilitato nella modulistica collegata alla S.C.I.A.

Ferma restando la già citata piena autonomia delle Autorità di vigilanza, risulta opportuno ribadire che la mera assenza della licenza ex art. 68 del T.U.L.P.S. non costituisce da sola motivo per segnalare la violazione dell'art. 681 c.p., ma tale ipotesi dovrà essere suffragata da ulteriori indicazioni sulla potenziale pericolosità del comportamento posto in essere dall'organizzatore. In questi casi gli Organi di controllo informeranno la Procura della Repubblica competente per territorio dell'attività di spettacolo riscontrata, specificando puntualmente le condizioni di pericolo accertate (es. afflusso eccessivo, mancanza vie di esodo, inadeguatezza dispositivi di emergenza, ecc.) e fornendo tutti gli elementi utili rispetto all'eventuale mancanza dei titoli necessari per svolgere l'attività (se negati, revocati, scaduti, ecc.) o alla violazione delle prescrizioni contenute negli stessi.

Si ribadisce come i locali SUAP e gli uffici tutela ambientale, nonché eventualmente gli uffici provinciali competenti, al fine del doveroso contemperamento degli interessi di tutti gli stakeholders debbano prevedere ogni prescrizione utile a garantire la sicurezza degli eventi e la tutela del riposo delle persone.

In particolare, la previsione di chiare e semplici prescrizioni (quali ad esempio: limitazione degli

amplificatori, elementi fisici di mitigazione del rumore, orientamento degli altoparlanti, divieto di utilizzo di strumenti di amplificazione in determinate aree, ecc.) può concorrere in modo significativo al contemperamento dei suddetti interessi e consentire agli operatori di Polizia, anche se sprovvisti di specifici strumenti, di verificare facilmente il rispetto delle prescrizioni impartite.

Sono ovviamente fatti salvi i provvedimenti che la normativa vigente pone in capo al Questore ed al Sindaco.

Si evidenzia infine la necessità che tutte le domande di autorizzazione siano presentate con adeguato anticipo rispetto alla data degli eventi (almeno 30 giorni dove è previsto il parere della Commissione), al fine di consentire la necessaria istruttoria a tutela della pubblica sicurezza delle persone.

Le disposizioni di cui alla presente circolare si fondano su un rapporto di stretta, fattiva e leale collaborazione con gli esercenti e potranno essere rivalutate nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità.

Il Consorzio dei Comuni e gli Uffici provinciali e comunali competenti restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

<p style="text-align: center;">Il Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale - dott. Marzio Maccani -</p>	<p style="text-align: center;">La Dirigente del Consorzio dei Comuni Trentini - Catherine Tonini -</p>
--	--